**La parità dei gruppi etnici nella partecipazione alla vita pubblica in Alto Adige: la proporzionale e la dichiarazione di appartenenza linguistica[[1]](#footnote-1)**

Thomas Mathà

**Sommario**: 1. Considerazioni generali e premesse. 2. La proporzionale. 2.1 Considerazioni generali. 2.2 La proporzionale in ambiti diversi da quello del personale. 1. Edilizia agevolata. 2. Cultura. 2.3 L’attuazione della proporzionale. 3. La dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. 4. Considerazioni conclusive.

**1. Considerazioni generali e premesse**

L'autonomia dell’Alto Adige/*Südtirol* è caratterizzata da un elevato livello qualitativo della tutela delle minoranze. Tuttavia, le madri e i padri dell’autonomia erano consapevoli che, a tal fine, occorre che lo Statuto di autonomia contenga norme che prevedano che tale tutela sia sostanziale, garantendo al contempo il giusto equilibrio[[2]](#footnote-2). Infatti, una parità dei gruppi etnici nella partecipazione alla vita pubblica che tenga conto dei principi di riparazione e di tutela sottesi all’Accordo di Parigi costituisce probabilmente uno degli elementi da cui deriva il successo dell’autonomia altoatesina[[3]](#footnote-3).

L’Accordo di Parigi del 1946[[4]](#footnote-4) accorda agli abitanti di lingua tedesca dell'Alto Adige/*Südtirol* gli stessi diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana e prevede, all'art. 1, disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.

Come sappiamo, tale disposizione ha successivamente subito un’interpretazione di tipo evolutivo ed il suo contenuto è stato esteso alla minoranza di lingua ladina. All’interno dell’Accordo di Parigi, l'art. 1, lett. d) assume particolare rilevanza, in quanto prevede l’uguaglianza dei diritti nell’accesso alle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di raggiungere nell’impiego una proporzione più adeguata tra i gruppi linguistici.

Si tratta quindi di particolari strumenti relativi alla tutela delle minoranze, che riguardano sia i diritti individuali che quelli collettivi: quelli che spettano agli abitanti dell'Alto Adige/*Südtirol* ovvero quelli che possono essere fatti valere solo per mezzo del gruppo linguistico.

La garanzia della sopravvivenza dei gruppi linguistici tedesco e ladino costituisce una questione centrale, pur essendo ovviamente necessario tenere conto della convivenza di tutti e tre i gruppi linguistici, che ha le proprie particolarità: all'interno della Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e della Provincia autonoma di Bolzano coesistono condizioni e necessità diverse[[5]](#footnote-5).

Obiettivo della normativa è quindi un equilibrio sostenibile degli interessi dei gruppi linguistici; le relative disposizioni speciali dello Statuto di autonomia costituiscono indubbiamente eccezioni ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle regole democratiche di base. Va da sé che in queste norme è racchiusa fin dall’inizio una tensione politica intrinseca[[6]](#footnote-6).

Quali presupposti doveva quindi creare il legislatore per garantire la sopravvivenza delle minoranze linguistiche? Doveva garantirne la permanenza nell'area di insediamento dell'Alto Adige/Südtirol ovvero del Trentino, evitando l’esodo verso altri territori.

Tale obiettivo poteva essere conseguito solo attraverso un'adeguata offerta di opportunità di lavoro. Per questo motivo, già l'art. 10, comma 3 dello Statuto accorda ai cittadini residenti nella provincia di Bolzano il diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, escludendo ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull’anzianità di residenza[[7]](#footnote-7). La disposizione, che attua la misura 82 del Pacchetto, non solo crea il presupposto per la sopravvivenza della minoranza di lingua tedesca e ladina, ma estende tale diritto anche alla popolazione di lingua italiana: si tratta pertanto di una misura con cui indirettamente si limita l’immigrazione dal restante territorio nazionale[[8]](#footnote-8).

**2. La proporzionale**

*2.1 Considerazioni generali*

La c.d. proporzionale etnica[[9]](#footnote-9) (l’espressione “proporzionale” non compare all’interno dello Statuto di autonomia) è una regola che viene applicata nell'assegnazione dei posti di lavoro nel pubblico impiego, nella distribuzione delle prestazioni sociali pubbliche e delle risorse finanziarie del bilancio provinciale, garantendo che i tre gruppi linguistici riconosciuti (tedesco, italiano e ladino) vengano considerati in base alla loro consistenza rilevata nei censimenti svolti con cadenza decennale.

Per via della proporzionale e della parità dei gruppi etnici alla vita pubblica anche che la composizione della Giunta provinciale deve tenere conto della consistenza dei gruppi linguistici così come rappresentati nel Consiglio provinciale.

Occorre sottolineare che al gruppo linguistico ladino[[10]](#footnote-10) può essere concessa una rappresentanza nel Consiglio provinciale anche in deroga alla proporzionale. Le modalità con cui deve essere garantita la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nella designazione degli organi degli enti pubblici locali sono disciplinate con legge provinciale o regionale.

Da evidenziare inoltre il principio di rotazione della ovvero del Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano. In base all’art. 48-*ter* dello Statuto, nei primi trenta mesi di attività la ovvero il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo la ovvero il Presidente è invece elettro tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Previo assenso di entrambi i gruppi linguistici può essere eletta ovvero eletto anche una ovvero un rappresentante del gruppo linguistico ladino.

Quanto all’adozione di leggi provinciali, l’art. 56 dello Statuto prevede che, qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici. Qualora la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi appena ricordati.

Dal sistema della proporzionale va invece mantenuto distinto il sistema paritario, previsto per esempio per la nomina dei giudici della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa[[11]](#footnote-11), al quale appartengono rispettivamente quattro giudici del gruppo linguistico italiano e quattro del gruppo linguistico tedesco. Nella procedura di scelta delle nomine che competono al Consiglio provinciale di Bolzano la nomina avviene, previo espletamento di una procedura di selezione finalizzata alla verifica dell’idoneità, su conforme proposta della maggioranza dei consiglieri provinciali dei rispettivi gruppi linguistici. Al tribunale amministrativo di Bolzano competono in base all’art. 9 del D.P.R. n. 426 del 06/04/1984[[12]](#footnote-12) anche particolari funzioni che attengono alla tutela giurisdizionale nei casi di violazione del principio di parità tra i gruppi linguistici. Le relative decisioni sono definitive e non possono essere impugnate dinanzi al Consiglio di Stato[[13]](#footnote-13).

Le norme di attuazione dello Statuto di autonomia sono emanate sentita la Commissione dei Sei o dei Dodici. Anche per questi organi, di straordinaria rilevanza, è previsto l’obbligo di appartenenza di alcuni dei loro componenti al gruppo linguistico tedesco o ladino.

Per accedere all’impiego pubblico o per ottenere determinate prestazioni sociali sono necessarie una dichiarazione di appartenenza ovvero di aggregazione al gruppo linguistico.

La proporzionale è stata applicata per la prima volta in seguito alla conclusione del censimento della popolazione del 1981[[14]](#footnote-14). Nel 2011, il 69,41% degli altoatesini si è dichiarato appartenente al gruppo linguistico tedesco, il 26,06% al gruppo linguistico italiano e il 4,53% al gruppo linguistico ladino; dalla base di calcolo sono state escluse le dichiarazioni non valide, le persone temporaneamente assenti e gli stranieri residenti[[15]](#footnote-15). Dal 2018 il censimento non si svolge più con cadenza decennale, bensì annuale.

Le basi per la proporzionale sono contenute negli artt. i 61-65 e 89 dello Statuto (in attuazione delle misure del Pacchetto 92, 94-96 e 105), nonché nelle norme di attuazione D.P.R. n. 752 del 26/07/1976[[16]](#footnote-16) e nelle sue numerose modifiche e integrazioni[[17]](#footnote-17).

Per quanto riguarda gli uffici statali, il principio è il seguente: per il personale civile delle amministrazioni dello Stato e delle autorità giudiziarie con sede in Alto Adige/*Südtirol*, sono stati istituiti appositi ruoli del personale, distinti per carriere, sulla base delle dotazioni organiche dei singoli uffici[[18]](#footnote-18).

L'adeguamento dei ruoli del personale viene effettuato secondo un procedimento ai sensi dell'art. 107 dello Statuto, che prevede che sia sentita la c.d. Commissione dei Sei[[19]](#footnote-19). Nel frattempo, molti di questi ruoli locali sono divenuti obsoleti a causa delle modifiche dello stato giuridico ovvero della delega di nuove competenze, che prevedono il trasferimento dei servizi a nuovi soggetti (agenzie fiscali, aviazione civile, previdenza sociale, poste, ferrovie)[[20]](#footnote-20).

Dei 8.577 posti statali in passato soggetti alla proporzionale, oggi sembrano esserne rimasti solo circa 3.500[[21]](#footnote-21). Sono infatti ancora in funzione i seguenti uffici:

- I categoria: *servizi che dipendono dai Ministeri*: archivio di Stato, archivio notarile, esecuzione penale, ufficio provinciale del Tesoro, ufficio del Genio Civile, ufficio veterinario di confine, servizio di revisione veicoli, segreteria delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado, Commissariato del Governo e Questura;

- II categoria: *agenzie, enti e società per azioni*: INPS, compreso l’INPDAP, INAIL, Agenzia delle entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle dogane e dei Monopoli, aviazione civile ENAC, ferrovie e Poste italiane;

- III categoria: *autorità giudiziarie*: giudici del Tribunale, della sezione distaccata della Corte d’appello, della Procura della Repubblica, del tribunale per i minorenni, del tribunale di sorveglianza e posti delle cancellerie giudiziali, giudici della sezione di controllo e della sezione giurisdizionale della Corte dei conti e della procura presso la Corte dei conti nonché dei funzionari amministrativi; i giudici del Tribunale regionale di giustizia amministrativa vengono nominati secondo il principio della parità, il personale amministrativo è soggetto alla proporzionale (come noto, le funzioni amministrative sono state delegate alla Provincia).

 I posti previsti dai ruoli del personale sono riservati ai cittadini dei tre gruppi linguistici in proporzione alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dal censimento ufficiale e dalla relativa dichiarazione di appartenenza.

Lo Statuto di autonomia prevede all'art. 89 che l’attribuzione dei posti ai cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote previste, mediante le nuove assunzioni n relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli. Deve essere garantito il principio della stabilità della sede, ad eccezione delle amministrazioni, per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale. In ogni caso, l’art. 89, comma 6 dello Statuto impedisce che tale principio sia vanificato, prevendo che i trasferimenti del personale di lingua tedesca siano contenuti nella percentuale del 10 % dei posti occupati.

Sono invece escluse dalla proporzionale le carriere direttive dell’Amministrazione civile dell’interno, quelle del personale di polizia e quelle del personale amministrativo del Ministero della difesa.

I concorsi per la copertura dei posti locali sono banditi a livello locale e la relativa assegnazione avviene sulla base della consistenza dei gruppi linguistici come risultante dal precedente censimento della popolazione. Tale principio trova la propria attuazione nella presentazione della certificazione di appartenenza[[22]](#footnote-22) insieme alla domanda di partecipazione al concorso.

L'assegnazione concreta dei posti ai gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino avviene in base al titolo di studio: posti di tipo D con diploma di scuola elementare, posti di tipo C con diploma di istruzione secondaria di primo grado, posti di tipo B con diploma di istruzione secondaria di secondo grado e posti di tipo A con diploma di laurea.

L‘emanazione del bando di concorso avviene d’intesa con la Provincia. A tale scopo, il Consiglio provinciale elegge tre membri, inviati nel c.d. Comitato d’intesa[[23]](#footnote-23), il quale decide in merito al numero di posti da bandire nonché in merito ai tempi dei concorsi stesso. La messa a bando dei posti nell’amministrazione statale nonché delle commissioni d’esame, la cui composizione è paritaria, compete al Commissario del Governo, ad eccezione dei posti nella magistratura nonché del personale dell’INPS, dell’INAIL, delle ferrovie, delle poste, delle agenzie fiscali e dell’ENAC.

Quanto alla magistratura, l‘art. 89, comma settimo dello Statuto prevede che le disposizioni sono estese al personale sia giudicante che requirente, ed ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco è garantita la stabilità di sede in Alto Adige/*Südtirol*, ferme le norme dell’ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. A tal proposito, la Corte costituzionale ha affermato che le disposizioni di cui al D.P.R. n. 756/1976 si applicano anche ai giudici e che hanno precedenza rispetto a tutte le altre esigenze previste dalla legislazione ordinaria[[24]](#footnote-24).

Il D.P.R. n. 756/1976 ha ulteriormente rafforzato il principio della stabilità di sede in Alto Adige/*Südtirol*, prevedendo che il personale dei ruoli locali può essere destinato a prestare servizio fuori Provincia solo temporaneamente, a condizione che sussistano gravi e motivate esigenze di servizio o che l’addestramento non sia effettuabile in provincia di Bolzano. È comunque necessario il consenso del consiglio di amministrazione del personale[[25]](#footnote-25).

Il trasferimento del personale al di fuori dell’Alto Adige/*Südtirol* su domanda può invece avvenire a condizione che siano trascorsi almeno sette anni – ovvero dieci, per i magistrati – dall’immissione in ruolo, fatta salva l’eventuale sussistenza di ragioni disciplinari o di incompatibilità. La norma di attuazione non contiene una regola analoga per il personale delle poste, delle ferrovie e delle agenzie, pertanto si applicano i relativi regolamenti di servizio. Per il personale dei posti che implicano la partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni rispetto ai candidati provenienti da fuori Provincia, anche qualora questi ultimi ricoprano un posto più elevato nella relativa graduatoria (prima della modifica del 2012 tale principio si applicava a tutto il personale, venne successivamente circoscritto ai soli posti che implicano la partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri a causa del divieto di discriminazione sancito dai Trattati UE e dalle libertà fondamentali dell’Unione europea).

In base all’art. 32-*ter* della norma di attuazione di cui al D.P.R. n. 752/1976 sia la Provincia che lo Stato sono legittimati ad agire in giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa contro gli atti lesivi della proporzionale.

Ovviamente, il principio della proporzionale non si applica solo allo Stato, ma anche a tutti gli altri enti pubblici locali: la Provincia, i comuni, le comunità comprensoriali, le amministrazioni separate, ecc.

La proporzionale si applica anche quale criterio di rappresentanza dei gruppi linguistici nella formazione degli organi degli enti locali. Difatti, in base all’art. 61 dello Statuto nei comuni della Provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella Giunta municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

Il successivo art. 62 dello Statuto prevede poi che le norme sulla composizione degli organi collegiali di tutti gli enti locali devono garantire la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

L’applicazione in senso ampio della *ratio* e delle disposizioni relative alla proporzionale è stata confermata dalla giurisprudenza della Corte anche laddove tali disposizioni non siano espressamente previsti dalle singole leggi o dai regolamenti di riferimento[[26]](#footnote-26).

*2.2 La proporzionale in ambiti diversi da quello del personale*

L’art. 15, comma secondo dello Statuto prevede che la Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo. Tale principio trova la propria attuazione nei seguenti ambiti:

1. Edilizia agevolata

L’art. 5 l.p. n. 13 del 17/12/1998[[27]](#footnote-27) prevede che le abitazioni disponibili in tutto il territorio provinciale per l'assegnazione e i fondi per gli interventi devono essere ripartiti tra i richiedenti dei tre gruppi linguistici in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, ed il fabbisogno di ciascun gruppo. Il fabbisogno di ciascun gruppo linguistico viene determinato annualmente. Ai fini della determinazione del fabbisogno vengono considerate le domande presentate negli ultimi dieci anni, con riferimento a:

a. le agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa;

b. l'assegnazione di un alloggio in locazione dell'Istituto per l’Edilizia Sociale:

c. il sussidio casa.

Non è soggetta a tale principio l’assegnazione di aree edificabili agevolate a cooperative edilizie e richiedenti singoli da parte dei comuni altoatesini.

Parimenti, anche le abitazioni assegnate a famiglie senza tetto non sono soggette al riparto proporzionale tra i gruppi linguistici.

Ai fini di consentire l’osservanza dell’art. 15 dello Statuto, il richiedente deve produrre la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici ai sensi dell’art. 20-*ter* D.P.R. n. 752/1976.

2. Cultura

Lo Statuto di autonomia e la legge provinciale per le attività culturali l.p. n. 9 del 27/07/2015[[28]](#footnote-28) garantiscono la protezione e lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino. Un obiettivo fondamentale di tali criteri consiste nel sostegno economico ad attività culturali ed artistiche, iniziative ed eventi realizzati da soggetti sia pubblici che privati. Per la concessione di contributi e sovvenzioni nell’ambito di tali disposizioni le Consulte culturali competenti per i singoli gruppi linguistici rendono un parere (art. 3 l.p. n. 9/2015).

Anche l’attività di promozione del settore giovanile (D.P.P. n. 6 del 05/03/2012[[29]](#footnote-29)) e delle biblioteche (l.p. n. 41 del 07/11/1983[[30]](#footnote-30)) è ripartita a seconda dei gruppi linguistici.

*2.3 L’attuazione della proporzionale*

Lo Statuto di autonomia del 1972 prevede che la proporzionale sia attuata gradualmente. A tal fine, la norma di attuazione aveva previsto un orizzonte temporale di 30 anni (art. 46 D.P.R. n. 752/1976). Tuttavia, nei posti statali la proporzionale fino ad oggi non è stata del tutto attuata per via di diverse ragioni: a) il divieto di riassegnazione dei posti rimasti vacanti; b) la riassegnazione tramite appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello al quale il posto è riservato a causa dello scarso interesse da parte di quest’ultimo; c) inderogabili esigenze di servizio; d) il diverso accesso dei gruppi linguistici al mercato del lavoro privato e pubblico.

Tuttavia, molte competenze dello Stato sono state trasferite all’amministrazione provinciale, alla quale parimenti si applica il principio della proporzionale[[31]](#footnote-31).

**3. La dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico**

Nell’autonomia altoatesina, un ulteriore strumento è inevitabilmente legato alla proporzionale. Si tratta della dichiarazione di appartenenza linguistica, che costituisce il presupposto per il funzionamento della proporzionale stessa[[32]](#footnote-32).

Prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 99 del 23/05/2005[[33]](#footnote-33) la procedura era più semplice, ma non sempre soddisfacente[[34]](#footnote-34). In particolare, l’irrevocabilità della dichiarazione, da rendere in occasione del censimento della popolazione, e la segretezza, soggetta a solo poche eccezioni (autorità giudiziaria e persona incaricata di effettuare il censimento) ostacolavano un’attuazione pratica della proporzionale[[35]](#footnote-35).

La modifica più recente della norma di attuazione relativa alla dichiarazione di appartenenza linguistica è avvenuta nel 2021 (d.lgs. n. 150 del 04/10/2021[[36]](#footnote-36)).

Oggi, le cittadine ed i cittadini altoatesini di età superiore a 14 anni, non interdetti per infermità di mente, rendono una dichiarazione individuale anonima di appartenenza al gruppo linguistico tedesco, italiano o ladino in occasione del censimento generale della popolazione.

Chi non vuole rendere tale dichiarazione, lo dichiara e rende soltanto una dichiarazione di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici. Entrambe le dichiarazioni producono identici effetti giuridici. La dichiarazione viene resa su un foglio e collocato in una busta anonima, che viene autenticata. Dal 2021 è possibile rendere la dichiarazione anche in via telematica. In seguito, la busta viene trasmessa al comune di competenza, che la inoltra all’ufficio provinciale di censimento. È vietata qualsiasi forma di identificazione del cittadino, ai contenuti dichiarati si applicano le disposizioni volte ad assicurare la segretezza.

I risultati delle dichiarazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indicazione delle percentuali indicative della consistenza dei gruppi linguistici espresse sino alla seconda cifra decimale. Tali dati sono indicati altresì per ciascun comune della Provincia nelle pubblicazioni dell’ISTAT inviate anche ai comuni. Per i cittadini minori di anni quattordici la dichiarazione è resa dai genitori ovvero da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatta salva l’eventualità che coloro che esercitano congiuntamente tale responsabilità non concordino tra loro.

La norma di attuazione di cui al D.P.R. n. 752/1976 contiene una particolare disposizione, l’art. 18, comma settimo, che attribuisce al Presidente della giunta provinciale un particolare potere di controllo. Questi ha infatti il diritto di chiedere all’ufficio provinciale del censimento di procedere ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e di riferire sulle irregolarità eventualmente constatate al Commissario del Governo il quale adotta i provvedimenti occorrenti, dandone comunicazione al Presidente della giunta provinciale ed al comune competente.

Si tratta pertanto di un controllo di tipo dualistico, che riserva al Presidente della Provincia l’avvio dei controlli ed al contempo al Commissario del Governo il potere di emettere le relative sanzioni amministrative[[37]](#footnote-37).

La Provincia è invece legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle norme poste a tutela della libertà e della segretezza delle dichiarazioni di appartenenza e aggregazione linguistica.

Nel 2005 fu introdotta la c.d. dichiarazione *ad hoc*, che consente alle cittadine ed ai cittadini di età superiore agli anni diciotto e non interdetti per infermità di mente di rendere in ogni momento una dichiarazione nominativa di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici, qualora intendano beneficiare, nei casi previsti, dei relativi effetti giuridici.

Tali dichiarazioni spiegano tuttavia effetti soltanto decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna, è possibile rendere una dichiarazione di modifica trascorsi almeno cinque anni, che acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna (art. 20-*ter* D.P.R. n. 752/1976). La precedente dichiarazione è conservata per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data della consegna della dichiarazione di modifica ed è revocabile in ogni tempo. In tale caso, un’eventuale altra dichiarazione può essere presentata dopo tre anni, che ha effetto decorsi ulteriori due anni. La dichiarazione *ad hoc* può essere resa anche dai cittadini di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni ed è immediatamente efficace.

I comuni altoatesini hanno l’obbligo di informare le cittadine e i cittadini che hanno compiuto la maggiore età o che hanno trasferito la propria residenza da comuni situati fuori Provincia della facoltà di rendere la dichiarazione e dei suoi effetti giuridici (anche i cittadini che interdetti che abbiano riacquistato la capacità). Tali dichiarazioni, rese entro un anno dalla data di comunicazione, spiegano effetto immediato.

**4. Considerazioni conclusive**

Fin dalla loro esistenza, molto si è dibattuto in merito alla necessità, all’attualità ed all’opportunità di modificare tali disposizioni. A tal proposito, il *Prof. Roland Riz* ha affermato che l’insegnamento di *Goethe*, secondo cui non bisogna “rimanere per sempre ancorati agli idoli giuridici”[[38]](#footnote-38), è ancor oggi attuale, ma che al contempo è molto pericoloso allontanarsi da conquiste giuridiche di centrale importanza, essendo dimostrato che tali disposizioni, preordinate alla tutela della minoranza, hanno portato dal 1972 in poi la pace tra i gruppi linguistici, rivelandosi essenziali per uno sviluppo sociale equilibrato e garantendo il benessere in Alto Adige/Südtirol[[39]](#footnote-39). Appare molto difficile confutare tale constatazione.

Thomas Mathà, Consigliere di Stato

1. Pubblicato in: *L’Autonomia dell’Alto Adige Suedtirol tra ieri, oggi e domani. I 50 anni del Secondo Statuto d’Autonomia*, Federalismi.it, fascicolo n. 32/2023. [↑](#footnote-ref-1)
2. G. PALLAVER, *Südtirols Konkordanzdemokratie*, in G. FERRANDI/G. PALLAVER (a cura di), *Die Region Trentino-Südtirol im 20. Jahrhundert. I. Politik und Institutionen*, Fondazione Museo storico del Trentino, Trento, 2007, pp. 527-553. [↑](#footnote-ref-2)
3. O. PETERLINI, *Quotensysteme im Vergleich. Königreich Belgien, Föderales Bosnien-Herzegowina, Autonomes Südtirol –Stärken, Schwächen, Lösungen*, in *Europa Ethnica*, n. 1-2, 2022, p. 36 ss. [↑](#footnote-ref-3)
4. Il testo dell’Accordo di Parigi, dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione è disponibile nel Codice dell’Autonomia edito dalla Provincia autonoma di Bolzano (2022). [↑](#footnote-ref-4)
5. M. COSULICH, *La rappresentanza politica a garanzia dell’autonomia speciale e delle minoranze linguistiche: la disciplina elettorale per i Consigli provinciali, il Parlamento nazionale, il Parlamento europeo*, in R. TONIATTI (a cura di), La specialità nella specialità, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 123-137. [↑](#footnote-ref-5)
6. T. BENEDIKTER, *Die Südtirol-Autonomie: ein exportfähiges Regelwerk? Zur Übertragbarkeit einzelner Elemente der Südtirol-Autonomie auf heutige Konfliktgebiete in Europa*, in *Europäisches Journal für Minderheitenfragen*, n. 3-4, 2021, pp. 316-336. [↑](#footnote-ref-6)
7. S. OBERRAUCH, *Ethnischer Proporz und Arbeitsvermittlungsvorrang. Südtiroler Minderheitenschutz und Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU*, Studia, Innsbruck, 2006, pp. 80-88. [↑](#footnote-ref-7)
8. M. HALLER, *Südtirols Minderheitenschutzsystem: Grundlagen, Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen aus völker- und verfassungsrechtlicher Sicht*, Duncker & Humblot, Berlino, 2021, pp. 126-138. [↑](#footnote-ref-8)
9. O. PETERLINI, Der ethnische Proporz in Südtirol, Athesia, Bolzano, 1980, pp. 37-54. [↑](#footnote-ref-9)
10. C. PERATHONER, *Die Südtirol-Autonomie als internationales Referenzmodell? Die internationale Absicherung und die Verallgemeinerungsfähigkeit der Südtiroler Errungenschaften*, in *Europa ethnica*, n. 3-4, 2015, pp. 94-109. [↑](#footnote-ref-10)
11. R. RIZ/E. HAPPACHER, *Grundzüge des Italienischen Verfassungsrechts unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Aspekte der Südtiroler Autonomie*, II ed., Studia, Innsbruck, 2008, p. 391 ss. [↑](#footnote-ref-11)
12. G.U. n. 217/1984. [↑](#footnote-ref-12)
13. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, Relazione del Presidente sull’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022, 21/3/2022, p. 4 ss. [↑](#footnote-ref-13)
14. K. ZELLER, *Volkszählung und Sprachgruppenzugehörigkeit in Südtirol*, Athesia, Bolzano, 1991, pp. 39-59. [↑](#footnote-ref-14)
15. ASTAT, XV censimento della popolazione, Bolzano, 2020. [↑](#footnote-ref-15)
16. G.U. n. 304/1976. [↑](#footnote-ref-16)
17. D.P.R. n. 846/1977, D.P.R. n. 571/1978, D.P.R. n. 83/1980, D.P.R. n. 84/1980, D.P.R. n. 760/1981, D.P.R. n. 327/1982, D.P.R. n. 521/1987, D.P.R. n. 305/1988, d.lgs. n. 489/1988, d.lgs. n. 284/1990, d.lgs. n. 32/1991, d.lgs. n. 253/1991, d.lgs. n. 310/1991, d.lgs. n. 291/1993, d.lgs. n. 445/1996, d.lgs. n. 354/1997, d.lgs. n. 489/1998, d.lgs. n. 113/2001, d.lgs. n. 272/2001, d.lgs. n. 99/2005, d.lgs. n. 120/2005, d.lgs. n. 86/2010, d.lgs. n. 75/2015, d.lgs. n. 76/2017, d.lgs. n. 150/2021. [↑](#footnote-ref-17)
18. A. AUCKENTHALER, *Entstehung und Entwicklung der Südtirol Autonomie*, Provincia autonoma di Bolzano, Bolzano, 2017, p. 181 ss. [↑](#footnote-ref-18)
19. F. PALERMO, *Rolle und Wesen der paritätischen Kommissionen und ihrer Durchführungsbestimmungen*, in J. MARKO/S. ORTINO/F. PALERMO/L. VOLTMER/J. WOELK (a cura di), *Die Verfassung der Südtiroler Autonomie*, Nomos, Baden-Baden, 2005, p. 395 ss. [↑](#footnote-ref-19)
20. E. HAPPACHER, *Ämterordnung und Personal*, in W. OBWEXER/E. HAPPACHER/C. ZWILLING (a cura di), *EU-Mitgliedschaft und Südtirols Autonomie II: die Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf die Autonomie des Landes Südtirols am Beispiel ausgewählter Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen – eine Fortsetzung*, Verlag Österreich, Vienna, 2019, pp. 193-222. [↑](#footnote-ref-20)
21. A. AUCKENTHALER, *Entstehung*, *cit.*, p. 186 [↑](#footnote-ref-21)
22. U. MAMMING, *Die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung aus verfassungsrechtlicher Sicht: Entwicklung und aktueller Stand*, Studia, Innsbruck, 2007, pp. 35-61. [↑](#footnote-ref-22)
23. Art. 13, comma quarto e art. 13-*bis* D.P.R. n. 752/1976. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sentenza C. cost. n. 570/1988. [↑](#footnote-ref-24)
25. G. POLONIOLI/L. BOCCHI*, Ethnischer Proporz in den staatlichen Ämtern in der Provinz Bozen und Kenntnis der beiden Sprachen im öffentlichen Dienst*, in REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO (a cura di), Kommentar zu den Durchführungsbestimmungen des Autonomiestatutes, Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Trento, 1995, pp. 219-248. [↑](#footnote-ref-25)
26. Sentenze C. cost. n. 372/2002, n. 260/1993, n. 233/1992, n. 768/1988 e n. 289/1987. [↑](#footnote-ref-26)
27. B.U.R. n. 3/1999, supplemento ordinario n. 2. [↑](#footnote-ref-27)
28. B.U.R. n 31/2015. [↑](#footnote-ref-28)
29. B.U.R. n 11/2012. [↑](#footnote-ref-29)
30. B.U.R. n 58/1983. [↑](#footnote-ref-30)
31. G. POGGESCHI, *Der ethnische Proporz*, J. MARKO/S. ORTINO/F. PALERMO/L. VOLTMER/J. WOELK (a cura di), *Die Verfassung der Südtiroler Autonomie*, Nomos, Baden-Baden, 2005, pp. 322-331. [↑](#footnote-ref-31)
32. L. BONELL/I. WINKLER, *Südtirols Autonomie. Beschreibung der autonomen Gesetzgebungs- und Verwaltungszuständigkeiten des Landes Südtirol*, Provincia autonoma di Bolzano, Bolzano, 2010, pp. 123-132. [↑](#footnote-ref-32)
33. GBl 135/2005. [↑](#footnote-ref-33)
34. V. BRUNNER/T. LADURNER/K. ZELLER, *Volkszählung in Südtirol: die Neuregelung der Sprachgruppenerhebung unter besonderer Berücksichtigung EU-rechtlicher Vorgaben*, Athesia, Bolzano, 2007, pp. 65-75. [↑](#footnote-ref-34)
35. E. LANTSCHNER/G. POGGESCHI, *Quota system, census and declaration of affiliation to a linguistic group*, IN J. WOELK/J. MARKO/F. PALERMO (a cura di), Tolerance through Law. Self Governance and Group Rights in South Tyrol, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008, pp. 219–233. [↑](#footnote-ref-35)
36. G.U. n. 263/2021. [↑](#footnote-ref-36)
37. Secondo il modello di “*check and balance*”. [↑](#footnote-ref-37)
38. “*sich nicht ewig an Rechts-Götzen zu klammern*“. [↑](#footnote-ref-38)
39. R. RIZ/E. HAPPACHER, *Grundzüge*, *cit*., p. 332. [↑](#footnote-ref-39)